

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Procedura telematica per l'affidamento del servizio di Rilevamento Topografico ed Agrotecnico e delle attività volte al riordino del Censimento e Aggiornamento dei dati Catastali dei terreni di proprietà di IGEA Spa, situati nella Regione Sardegna.

Gara suddivisa in 7 Lotti:

LOTTO 1 – CIG 76639034D3;

LOTTO 2 – CIG 7663912C3E;

LOTTO 3 – CIG 7663923554;

LOTTO 4 – CIG 76639256FA;

LOTTO 5 – CIG 7663931BEC;

LOTTO 6 – CIG 7663939289;

LOTTO 7 – CIG 766394684E

Scadenza 30/10/2018

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura telematica, indicati in oggetto. A tal proposito, si rileva quanto segue:

1. Al bando non risulta allegata la *“procedura di calcolo per la determinazione del valore dell’incarico”*.

Non vengono infatti evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. del 17/06/2016 che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria e che viene citato nelle FAQ pubblicate dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in specie infatti non risulta esplicitato il procedimento analitico della prestazione dei servizi da porre a base di gara.

Se è pur vero che il D.M. 17/06/2016, non prevede una specifica voce per le prestazioni di cui all'oggetto, sarebbe tuttavia opportuno esplicitare come si è giunti alla quantificazione della somma da porre a base di gara al fine di valutarne la congruità. Infatti, da una prima lettura il compenso non appare adeguatamente commisurato alle prestazioni richieste.

Infatti, posto che l'importo a base di gara è pari a € 205.350,00 per n. 7 lotti per un complessivo di ben 2.276 terreni all'interno dei quali non è dato sapere, come espressamente dichiarato dalla Stazione Appaltante, quanti edifici siano esattamente dislocati, l'importo da assoggettare a ribasso non appare congruo specie in virtù del fatto che “tutte le prestazioni richieste per i singoli immobili comprendono gli oneri catastali, i bolli, il trattamento di eventuali sospensioni e accertamenti, e quant'altro necessario al corretto aggiornamento catastale” come affermato all'art. 2 del Capitolato tecnico.

Per il calcolo della prestazione può essere utilizzato come base di partenza l'art. 6 del suddetto D.M. 17/06/2016, in base al quale:

“1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.”

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

"2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);*
- b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);*
- c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00)."*

Come si può notare, posto che per rendere i servizi richiesti non sono certamente sufficienti i giorni stimati (50 giorni per il lotto 6 che comprende 401 particelle ed un numero al momento indefinito di strutture), l'importo dell'orario a base di gara appare di gran lunga inferiore alle suddette tariffe orarie. Tali perplessità sono mosse anche dagli operatori economici che, nelle FAQ pubblicate, pongono quesiti in merito alla corretta valutazione del servizio da prestare, anche in relazione all'offerta da presentare. Un'attenta valutazione dello status quo infatti, non è a solo beneficio dell'operatore economico, bensì anche, e soprattutto, a beneficio della stazione appaltante che avrà la possibilità di scegliere tra proposte economiche serie e ponderate. Si ricorda infatti che le attività richieste, per quanto standardizzate, richiedono professionalità aventi determinate competenze acquisite nonché determinate strumentazioni.

Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler pubblicare insieme all'avviso e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.

Quanto detto, trova riscontro anche in quanto espresso dalle Linee Guida ANAC n. 1 nelle quali, al Par. II punto 2.1., in ordine ai compensi, si afferma *"Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012".*

Ed ancora, al punto 2.2, che: *"(...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo."*

Difatti, sulla base di quanto reiteratamente espresso da AVCP (ad oggi ANAC), le stazioni appaltanti *"non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel*

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

2. In relazione a quanto affermato al punto precedente in merito alla tempistica assegnata, appare assai gravosa anche la penale applicata pari al 2% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. In generale infatti vale quanto stabilito dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 in base a cui "(...) *Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.*"

Si chiede pertanto a Codesto Spett. Le Ente di voler pubblicare il calcolo degli onorari e di ridurre la percentuale delle penali.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che gli Ordini Ingegneri della Sardegna, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, hanno istituito, tramite la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari, competente per territorio, è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.